

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 14/01/2009 n. 03/2009
d.lgs 163/06 Articoli 135, 2, 241 - Codici 135.1, 2.1, 241.1

Deve essere dichiarata l'inammissibilità di "cassare" il provvedimento di risoluzione contrattuale unilateralmente assunto dalla Committenza per le ragioni che seguono. La pronuncia di risoluzione ex art. 119 DPR 554/1999, costituisce tipica espressione del potere di autotutela di cui gode eccezionalmente l'Amministrazione, laddove agisca iure privatorum. Ed invero, l'autotutela è connaturale alla pubblica amministrazione solo rispetto ai rapporti di diritto pubblico, atteso il generale divieto nell'ambito dei rapporti di diritto privato. La deroga a tale divieto in favore della PA trova, nell'ambito degli appalti pubblici, la propria ratio nella necessità di provvedere alle esigenze dell'interesse pubblico collegato al contratto ed impedire i danni che dall'osservanza del diritto comune potrebbero derivarne. Ora, gli atti di esercizio di tale potere sono atti amministrativi che la PA emana come autorità e non come parte: essi pur incidendo su di un rapporto di diritto privato, stanno a sé, non assumendo natura privatistica e non modificando la natura privata del contratto stipulato tra le parti. Ne consegue che il Collegio Arbitrale non può né sospendere, né annullare (cassare) la risoluzione contrattuale disposta unilateralmente, ma, laddove ne venisse ravvisata l'illegittimità, può solo condannare la parte pubblica al risarcimento dei danni, anche in virtù del principio di cui all'art. 4, co. 1, della Legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248 ai sensi della quale "quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto della autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" (ex plurimis Lodo Arbitrale 09/03/1999, n. 19, in Arch. Giur- oo.pp. 2001, 62).